



FRANCIA - Informazioni sulla remunerazione degli autisti distaccati											
Voce [disposizione correlata nella direttiva 96/71/CE modificata dalla direttiva (UE) 2018/957]	Disposizioni applicabili										
Disposizioni applicabili	<ul style="list-style-type: none"> - Articolo L.1262-4 del codice del lavoro - Accordo del 3 febbraio 2022 sull'aumento del salario minimo di sviluppo - Contratto collettivo nazionale dei trasporti stradali e delle attività ausiliarie del trasporto del 21 dicembre 1950 - Trasporto di merci: Decreto del 29 luglio 2022 con rilevamento del salario minimo di crescita - Trasporto di passeggeri: Atto di modifica n. 115 del 23 marzo 2022 relativo alle remunerazioni contrattuali 										
Ambito d'applicazione	<p>- Articoli L1331-1 e L1332-1 del codice dei trasporti</p> <p>Il presente capo si applica alle aziende del trasporto stradale stabilite fuori dalla Francia quando distaccano temporaneamente dei lavoratori dipendenti sul territorio nazionale, alle condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo L.1262-1 del codice del lavoro, per svolgere attività di trasporto di merci e di passeggeri per mezzo di veicoli</p>										
Retribuzione [articolo 3, paragrafo 1, lettera c)]	<p><u>CONDUCENTI TRASPORTI DI MERCI</u></p> <p>PERSONALE ADETTO MERCI</p> <p>Accordo del 3 febbraio 2022 (esteso) e decreto del 29 luglio 2022 con rilevamento del salario minimo di crescita</p> <p style="text-align: right;">Tassi orari di base in Euro</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Gruppo</th> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%;">Coefficiente</th> <th style="width: 10%;">Tasso orario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3 bis</td> <td>Conducente del veicolo fino a 3,5 tonnellate di PTAC</td> <td style="text-align: center;">118 M</td> <td style="text-align: center;">11,07 €</td> </tr> </tbody> </table>			Gruppo		Coefficiente	Tasso orario	3 bis	Conducente del veicolo fino a 3,5 tonnellate di PTAC	118 M	11,07 €
Gruppo		Coefficiente	Tasso orario								
3 bis	Conducente del veicolo fino a 3,5 tonnellate di PTAC	118 M	11,07 €								

4	Conducente del veicolo peso lordo di oltre 3,5 tonnellate e fino a 11 tonnellate di PTAC	120 M	11,07 €
5	Conducente del veicolo peso lordo di oltre 11 tonnellate e fino a 19 tonnellate di PTAC	128 M	11,07 €
6	Conducente del veicolo peso lordo di oltre 19 tonnellate	138M	11,07 €
7	Conducente altamente qualificato pesi lordi	150 M	11,07 €

In applicazione della convenzione collettiva nazionale, la tabella di cui sopra è maggiorata, se applicabile, di:

- 11,03 €: lavoro un giorno festivo e lavoro una domenica (meno di 3 ore);
- 25,65 €: lavoro un giorno festivo e lavoro una domenica (più di 3 ore).

PERSONALE ADDETTO PASSEGGERI

[Clausola addizionale n° 115 del 23 marzo 2022](#) (estesa)

Tassi orari di base in Euro

Gruppo		Coefficiente	Tasso orario
8	Conducente di autobus – Addetto alla conduzione di un autobus; aiuta il ricevitore nella gestione dei bagagli e pacchi trasportati.	138 V	11,2875 €
9	Conducente – ricevitore di autobus – Addetto incaricato della conduzione di un autobus e della percezione degli incassi passeggeri, bagagli e messaggerie	140 V	11,3700 €
9 bis	Conducente di turismo – Addetto che ha condotto un autobus per almeno due anni e che soddisfa tutte le condizioni stabilite negli impieghi n. 8 o 9	145 V	11,6052 €
10	Conducente gran turismo – Addetto abitualmente incaricato della conduzione di un autobus di lusso con almeno 32 posti; si occupa di circuiti gran turismo, cioè della durata minima di 5 giorni	150 V	11,8872 €

In applicazione della convenzione collettiva nazionale, la tabella di cui sopra è maggiorata, se applicabile, di:

- 41,20 €: lavoro un giorno festivo e lavoro una domenica ;

Il contratto collettivo nazionale prevede una maggiorazione delle remunerazioni contrattuali garantite alle condizioni che seguono per il personale viaggiante addetto al trasporto di merci e passeggeri: + 2 %, + 4 %, + 6 % et + 8 % dopo rispettivamente 2, 5, 10 e 15 anni di presenza nell'azienda.

	<p>La classificazione dettagliata dei posti di lavoro per gruppo, che consente di sapere a quale coefficiente deve essere rapportato un lavoratore dipendente durante il distacco in Francia, è consultabile sul sito Légifrance ai link seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasporto stradale di merci: accordo del 16 giugno 1961 relativo ai lavoratori; nomenclatura e definizione degli impieghi - allegato I - Trasporto stradale di passeggeri: accordo del 16 giugno 1961 relativo ai lavoratori; nomenclatura e definizione degli impieghi - allegato I
<p>Ulteriori elementi di remunerazione Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e articolo 3, comma 3)</p>	<p>Articolo L3221-3 del codice del lavoro</p> <p>Costituisce una remunerazione ai sensi del presente capo il salario o trattamento ordinario di base o minimo, comprensivo di tutte le altre prestazioni e integrazioni pagate, direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente a motivo dell'impiego di quest'ultimo.</p> <p>A norma dell'articolo L.1262-4 del codice del lavoro, gli elementi del salario minimo di riferimento applicabile in Francia comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il salario minimo (su base oraria o mensile); - le maggiorazioni per le ore di lavoro straordinario; - nonché le integrazioni salariali stabilite dalla legge o dai contratti. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Remunerazione delle ore di equivalenza e delle ore di lavoro straordinario nel trasporto stradale di merci (accordo del 23 aprile 2002 relativo ai salari del personale viaggiante: autotrasportatori a lunga distanza): <p>Personale viaggiante «a lunga distanza», (almeno 6 riposi giornalieri al mese al di fuori del domicilio):</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla 36^a ora alla 43^a ora (D. 3312-46): maggiorazione del 25 %; - dalla 44^a ora alla 56^a (ore supplementari) (D. 3312-47): maggiorazione del 50 %. <p>Altro personale viaggiante, ad eccezione dei conducenti addetti alle consegne e degli addetti al trasporto valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla 36^a ora alla 39^a ora (D. 3312-46): maggiorazione del 25 %; - dalla 40^a ora alla 52^a ora (ore di lavoro straordinario) (D. 3312-47): maggiorazione del 50 %. <p>Conducente addetto alle consegne, oltre la 35^a ora: ore di lavoro straordinario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla 36^a ora alla 43^a ora: maggiorazione del 25 % - dalla 44^a ora alla 48^a ora: maggiorazione del 50 % <p>Conducente per trasporto stradale di passeggeri, oltre la 35^a ora: ore di lavoro straordinario: (L.3121-36 del codice del lavoro):</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla 36^a ora alla 43^a ora: maggiorazione del 25 % - oltre la 43^a ora: maggiorazione del 50 % <ul style="list-style-type: none"> ▪ Remunerazioni delle interruzioni nel trasporto stradale di passeggeri: le interruzioni sono i periodi che non costituiscono lavoro effettivo (tempo di guida, lavori annessi, tempo a disposizione): - interruzioni nel luogo di assegnazione del servizio o al domicilio: nessuna indennità; - interruzioni in un locale attrezzato dedicato ai conducenti: indennità fino al 25 % della durata; - interruzioni in qualsiasi altro luogo: indennità fino al 50 % della durata.

	<p>(Accordo del 18 aprile 2002 relativo all'organizzazione e riduzione dell'orario di lavoro (CCNL))</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Domenica e giorni festivi</u>, cfr. sopra ▪ <u>Lavoro notturno</u> <p>Nel trasporto stradale di merci, ogni ora lavorata tra le ore 21 e le ore 6 dà diritto a un'indennità pari al 20 % di un tasso orario di riferimento (associato al coefficiente 150M) [accordo del 14 novembre 2001 relativo al lavoro notturno (CCNL)].</p> <p>Nel trasporto stradale di passeggeri, oltre un'ora lavorata tra le ore 21 e le ore 6 si ha diritto a un riposo compensativo pari al 10 % del tempo di lavoro notturno effettuato [accordo del 18 aprile 2002 relativo all'organizzazione e riduzione dell'orario di lavoro (CCNL)].</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Congedi retribuiti</u> <p>L'indennità per i congedi retribuiti è pari al decimo della remunerazione totale percepita in un anno. Non può essere inferiore alla remunerazione che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato nel periodo di congedo (L3141-24 del codice del lavoro).</p>																										
<p>Durata minima dei congedi annuali retribuiti [Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)]</p>	<p><u>Articolo L3141-3 del codice del lavoro</u></p> <p>Il lavoratore dipendente ha diritto a un congedo di due giorni e mezzo lavorativi per ogni mese di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro.</p>																										
<p>Indennità o rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio [Articolo 3, paragrafo 1, lettera i)]</p>	<p><u>Spese di spostamento</u></p> <p>Le condizioni di rimborso sono stabilite dal protocollo del 30 aprile 1974 relativo alle spese di spostamento dei lavoratori dipendenti.</p> <p>– Trasporto stradale di merci:</p> <p>Atto di modifica n. 74 del 28 febbraio 2022 relativo alle spese di spostamento dei lavoratori dipendenti (allegato I)</p> <table border="1" data-bbox="565 1499 1463 1875"> <thead> <tr> <th>Natura delle indennità</th> <th>Tasso</th> <th>Riferimento agli articoli del protocollo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indennità di pasto</td> <td>14,34 EUR</td> <td>Art. 3, par. 1</td> </tr> <tr> <td>Indennità di pasto unico</td> <td>8,82 EUR</td> <td>Art. 4</td> </tr> <tr> <td>Indennità di pasto unico «notte»</td> <td>8,59 EUR</td> <td>Art. 12</td> </tr> <tr> <td>Indennità speciale</td> <td>3,88 EUR</td> <td>Art. 7</td> </tr> <tr> <td>Indennità di spuntino</td> <td>7,77 EUR</td> <td>Art. 5</td> </tr> <tr> <td>Indennità di spostamento a lunga distanza:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 pasto + 1 pernottamento</td> <td>45,84 EUR</td> <td rowspan="2">Art. 6</td> </tr> <tr> <td>2 pasti + 1 pernottamento</td> <td>60,17 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(in euro)</p>	Natura delle indennità	Tasso	Riferimento agli articoli del protocollo	Indennità di pasto	14,34 EUR	Art. 3, par. 1	Indennità di pasto unico	8,82 EUR	Art. 4	Indennità di pasto unico «notte»	8,59 EUR	Art. 12	Indennità speciale	3,88 EUR	Art. 7	Indennità di spuntino	7,77 EUR	Art. 5	Indennità di spostamento a lunga distanza:			1 pasto + 1 pernottamento	45,84 EUR	Art. 6	2 pasti + 1 pernottamento	60,17 EUR
Natura delle indennità	Tasso	Riferimento agli articoli del protocollo																									
Indennità di pasto	14,34 EUR	Art. 3, par. 1																									
Indennità di pasto unico	8,82 EUR	Art. 4																									
Indennità di pasto unico «notte»	8,59 EUR	Art. 12																									
Indennità speciale	3,88 EUR	Art. 7																									
Indennità di spuntino	7,77 EUR	Art. 5																									
Indennità di spostamento a lunga distanza:																											
1 pasto + 1 pernottamento	45,84 EUR	Art. 6																									
2 pasti + 1 pernottamento	60,17 EUR																										

	<p>– Trasporto stradale di passeggeri:</p> <p><u>Atto di modifica n. 73 del 31 gennaio 2022 relativo alle spese di spostamento dei lavoratori dipendenti (allegato I)</u></p> <table border="1" data-bbox="509 390 1520 829"> <thead> <tr> <th>Natura delle indennità</th> <th>Tasso</th> <th>Riferimento agli articoli del protocollo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indennità di pasto</td> <td>13,88 EUR</td> <td>Articolo 8.1 – paragrafi 2 e 3; articolo 9.10 – paragrafo 1; articolo 11</td> </tr> <tr> <td>Indennità di pasto unico</td> <td>8,57 EUR</td> <td>Articolo 8.1 – paragrafo 1</td> </tr> <tr> <td>Indennità speciale</td> <td>3,88 EUR</td> <td>Articolo 8.2 – paragrafo 2; articolo 11 bis</td> </tr> <tr> <td>Indennità di spuntino</td> <td>6,86 EUR</td> <td>Articolo 12</td> </tr> <tr> <td>Indennità speciale per prima colazione</td> <td>3,88 EUR</td> <td>Articolo 10 – paragrafo 2</td> </tr> <tr> <td>Indennità di alloggio e indennità speciale per prima colazione</td> <td>29,45 EUR</td> <td>Articolo 10 – paragrafo 1</td> </tr> <tr> <td>Indennità di riposo giornaliero (alloggio e spuntino)</td> <td>32,43 EUR</td> <td>Articolo 11</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Maggiorazione delle indennità per uno spostamento all'estero (articolo 13) + 18 % 	Natura delle indennità	Tasso	Riferimento agli articoli del protocollo	Indennità di pasto	13,88 EUR	Articolo 8.1 – paragrafi 2 e 3; articolo 9.10 – paragrafo 1; articolo 11	Indennità di pasto unico	8,57 EUR	Articolo 8.1 – paragrafo 1	Indennità speciale	3,88 EUR	Articolo 8.2 – paragrafo 2; articolo 11 bis	Indennità di spuntino	6,86 EUR	Articolo 12	Indennità speciale per prima colazione	3,88 EUR	Articolo 10 – paragrafo 2	Indennità di alloggio e indennità speciale per prima colazione	29,45 EUR	Articolo 10 – paragrafo 1	Indennità di riposo giornaliero (alloggio e spuntino)	32,43 EUR	Articolo 11
Natura delle indennità	Tasso	Riferimento agli articoli del protocollo																							
Indennità di pasto	13,88 EUR	Articolo 8.1 – paragrafi 2 e 3; articolo 9.10 – paragrafo 1; articolo 11																							
Indennità di pasto unico	8,57 EUR	Articolo 8.1 – paragrafo 1																							
Indennità speciale	3,88 EUR	Articolo 8.2 – paragrafo 2; articolo 11 bis																							
Indennità di spuntino	6,86 EUR	Articolo 12																							
Indennità speciale per prima colazione	3,88 EUR	Articolo 10 – paragrafo 2																							
Indennità di alloggio e indennità speciale per prima colazione	29,45 EUR	Articolo 10 – paragrafo 1																							
Indennità di riposo giornaliero (alloggio e spuntino)	32,43 EUR	Articolo 11																							
<p>Parità di trattamento [Articolo 3, paragrafo 1, lettera g)]</p>	<p>Articolo L3221-5 del codice del lavoro</p> <p>Le disparità di remunerazione tra le sedi di una medesima azienda, per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore, non possono essere basate sull'appartenenza dei dipendenti di tali sedi all'uno o all'altro sesso.</p>																								
<p>Link</p>	<p>- Contratto collettivo nazionale dei trasporti stradali e delle attività ausiliarie del trasporto del 21 dicembre 1950 (solo in francese)</p>																								
<p>Punti di contatto</p>	<p>transportposting@developpement-durable.gouv.fr</p>																								
<p>Altri link con ulteriori informazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pagina internet del ministero dei Trasporti francese relativa al distacco nel settore dei trasporti terrestri - https://www.postingdeclaration.eu/landing - Sanzioni: articoli da R1333-1 a R1333-4 del codice dei trasporti - Sito del ministero del Lavoro francese: <ul style="list-style-type: none"> o Diritti dei lavoratori distaccati o Retribuzione del lavoratore distaccato calcolata 																								
<p>Brochure</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sintesi delle norme in materia di orario di lavoro e di periodo di riposo per i conducenti impiegati da imprese di trasporto merci (PDF — 32.28 Ko) 																								

	<ul style="list-style-type: none">- Sintesi delle norme in materia di orario di lavoro e di periodo di riposo per i conducenti impiegati da imprese di trasporto passeggeri (PDF — 31.34 Ko)- Retribuzione oraria per i lavoratori del settore dei trasporti su strada (PDF — 47.76 Ko)
--	--